COMUNE DI OSINI PROVINCIA NUORO	
REPUBBLICA ITALIANA	
CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA	
COMUNITA' ALLOGGIO " LA RESIDENZA NEI TACCHI"	
L'anno duemilaventi, nel mese di nel giorno	
presso la Sede Municipale del Comune di Osini, avanti a me	
Segretario Comunale autorizzato ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. C del	
D.Lgs. 207/2000, si sono personalmente costituiti i Sigg:	
TRA	
1), la quale dichiara di intervenire al presente atto	
nella sua qualità di sostituto del Responsabile del Servizio Amministrativo	
del Comune di Osini P.I. n.° 00152060919 e di agire in nome e per conto	
dell'Amministrazione che rappresenta e che nel contesto dell'Atto verrà	
chiamato per brevità anche "Concedente".	
2), nato a, residente a in via	
, il quale agisce in questo atto in nome, per conto e	
nell'esclusivo interesse delladi, P.I.:	
·	
I predetti comparenti, di comune accordo, rinunciano all'assistenza di	
testimoni al presente atto.	
PREMESSOCHE:	
Che con determinazione n del si affidava con procedura aperta	
ai sensi degli art. 30 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016, la gestione, in concessione	
della Comunità Alloggio per Anziani sita in Osini, con decorrenza	
dal, per la durata di anni 1 (uno), con possibilità	

di rinnovo per un ulteriore anno;	
La determinazione è diventata efficace in data a seguito:	
- della verifica, con esito positivo, dei controlli sul possesso dei	
requisiti autocertificati dalla ditta (verifica dei requisiti generali di cui	
all'art.80 del D.lgs 50/2016);	
- Che sono stati esperiti i controlli di rito disciplinati dall'art.30 del D.	
Lgs. 50/2016;	
TUTTO CIO' PREMESSO	
I comparenti previa ratifica, conferma ed espressa sottoscrizione di quanto	
sopra convengono e stipulano quanto segue:	
ART. 1 Oggetto e durata del contratto	
Oggetto del contratto è la concessione a terzi della gestione della comunità	
alloggio per anziani, ubicata in uno stabile di proprietà comunale, sito nel	
Comune di Osini.	
Il Comune di Osini concede a	
, la gestione della Comunità Alloggio, per la durata di anni 1 (uno)	
rinnovabile per ulteriore 1 anno (uno), decorrenti dalla data del	
e fino alla data del Il rinnovo deve	
avvenire con provvedimento espresso.	
La ditta aggiudicataria si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del	
contratto, ad adempiere compiutamente a quanto previsto nel capitolato	
speciale e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara a cui si rinvia	
integralmente, le quali, seppure non allegate, sono dalle parti ben conosciute	
ed accettate.	

Tutti i servizi descritti nel capitolato, compresi la gestione e la manutenzione	
della struttura sociale, verranno svolti a cura e spese del concessionario,	
mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali,	
ulteriori mezzi tecnici e personale. Come contropartita delle prestazioni di	
servizio rese agli utenti, individuati ai sensi del regolamento comunale di	
funzionamento della struttura sociale, il concessionario incamererà	
direttamente i proventi come di seguito:	
per i seguenti importi:	
• per le rette mensili che dovranno essere	
versate dagli utenti della comunità alloggio anziani per il costo del	
servizio Residenziale;	
per le rette mensili che dovranno essere versate	
dagli utenti della comunità alloggio anziani per il costo del servizio Semi	
Residenziale;	
per il costo unitario del pasto per utenti esterni;	
per il costo unitario del servizio docce per utenti	
esterni;	
per il costo del servizio lavanderia per utenti	
esterni;	
Sono a carico del concessionario, intendendosi remunerati con il corrispettivo	
contrattuale indicato in precedenza, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi	
all'erogazione dei servizi oggetto del contratto, nonché ad ogni attività che si	
rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per	
un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.	
 Art. 2 VERIFICHE	

Il Responsabile del Servizio, attraverso l'Operatore Sociale del Comune di	
Osini o di altro tecnico, verificherà periodicamente le regolarità degli	
adempimenti contrattuali in tutte le fasi dell'espletamento del servizio.	
Art. 3 CANONE	
Non è previsto canone di concessione.	
Art. 4 DOMICILIO	
Per gli effetti del presente contratto, la Ditta dichiara di eleggere il proprio	
domicilio presso il Comune di Osini;	
ART. 5 DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DEGLI ONERI DI RESPONSABILITÀ	
Il Concessionario dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva	
responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo della concessione in	
gestione della comunità alloggio per anziani;	
Il Concessionario assume inoltre la piena e assoluta responsabilità dei danni	
provocati a terzi nella gestione in concessione della comunità alloggio con	
conseguente obbligo di qualunque risarcimento che derivi dall'esecuzione del	
medesimo.	
Il Concessionario si fa quindi carico di qualsiasi danno che possa derivare	
dalla concessione in gestione della comunità alloggio in particolare	
manlevando il Comune da qualsivoglia richiesta di risarcimento del danno da	
parte di soggetti terzi derivante dall'esecuzione del medesimo;	
questo sia che i danni siano provocati dai dipendenti o ausiliari, sia che	
derivino da strumenti o beni che possano rientrare nella disponibilità giuridica	
del concessionario.	
ART. 6 CAUZIONE DEFINITIVA	
Il concessionario, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali,	
(contratti 2020) - 4 -	

tenuto conto della discrezionalità riconosciuta a questa stazione appaltante	
dall'art. 30 del D. Lgs 50/2016, ha costituito la cauzione definitiva n.	
dell' importo stabilito di €. 10.000,00, a titolo di	
garanzia definitiva.	
ART. 7 DICHIARAZIONE DI ADEMPIMENTO E DI TUTELA DELLA	
SICUREZZA DEI LAVORATORI	
Il concessionario si impegna formalmente ad effettuare tutte le disposizioni in	
materia di sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive	
modifiche ed integrazioni esonerando espressamente il Comune da ogni e	
qualsiasi responsabilità in merito avente ad oggetto la sicurezza dei lavoratori;	
Non esistono rischi di interferenza, per cui non si richiede il DUVRI;	
ART. 8 OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTRATTI DI LAVORO	
Il concessionario si impegna formalmente ad applicare ai lavoratori	
dipendenti occupati nel servizio costituenti l'oggetto della concessione,	
condizioni normative non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi	
nazionali di lavoro delle categorie e dagli accordi integrativi locali.	
In caso di inadempienza degli obblighi prescritti nel presente articolo,	
accertata dal Comune la medesima comunicherà all'operatore economico e	
nel caso all'Ispettorato del Lavoro, l'irregolarità accertata.	
Art. 9 OBBLIGHI E RISOLUZIONE	
In caso di inosservanza da parte del concessionario degli obblighi e	
condizioni previste nel capitolato, o nell'offerta economica,	
l'Amministrazione comunale invierà comunicazione scritta delle	
contestazioni, con richiesta di giustificazioni e con invito a conformarsi	
immediatamente alle condizioni contrattuali. In caso di contestazione la ditta	
(contratti 2020) - 5 -	

aggiudicataria dovrà comunicare le proprie deduzioni all'Amministrazione	
nel termine massimo di cinque giorni dal ricevimento della stessa.	
Decorso inutilmente tale termine o nel caso in cui le giustificazioni addotte	
non fossero ritenute accoglibili, fermo restando il diritto del Comune	
all'applicazione della penalità stabilita al successivo articolo,	
l'Amministrazione comunale potrà ordinare l'immediata sospensione del	
servizio, eccetto i casi di comprovata ed accertata forza maggiore o per	
situazioni assolutamente non imputabili all'impresa, ovvero potrà risolvere il	
contratto.	
L'Amministrazione potrà altresì risolvere di diritto il contratto ai sensi	
dell'art.1456 del codice civile, previa comunicazione scritta all'appaltatore in	
forma di lettera raccomandata A/R nei seguenti casi:	
- inadempimento degli obblighi retributivi, previdenziali , assistenziali e	
mancata applicazione dei contratti collettivi nei confronti del	
personale dipendente;	
- mancato rispetto degli obblighi assunti in materia di dotazione del	
personale come specificato nel capitolato di gara e nell' offerta	
tecnica;	
- inosservanza delle norme in materia di privacy, sicurezza e	
- prevenzione degli infortuni sul lavoro;	
- grave negligenza e frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;	
- subappalto globale del servizio;	
- fallimento e altra procedura concorsuale a carico della ditta;	
In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto, l'Amministrazione, si	
riserva la facoltà di rivalersi degli eventuali danni, materiali e morali, subiti in	
(contratti 2020) - 6 -	

conseguenza dell'inadempimento dell'impresa.	
Art. 10 PENALI	
Salva la risoluzione del contratto nei casi di cui al precedente art.10 sono	
stabilite le seguenti penalità:	
- Impiego di personale non autorizzato €. 300,00;	
-Comportamento scorretto o sconveniente, discussioni in presenza	
dell'utenza, € 500,00 per ogni singolo evento;	
- Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente, o comunque, il suo	
ripetersi più di due volte, costituisce causa di risoluzione di diritto del	
contratto;	
- ogni altro caso di mancato rispetto delle condizioni contrattuali del presente	
contratto o dal capitolato, ove non diversamente disciplinato, penale da €	
100,00 a € 300,00 commisurata alla gravità dell'inadempimento	
contestato.	
Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire	
Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire	
Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza	
Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento.	
Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione	
Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R.	
Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. E' riconosciuta all'Ente la facoltà di rivalersi sulla cauzione.	
Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. E' riconosciuta all'Ente la facoltà di rivalersi sulla cauzione. Art. 11 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.	
Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. E' riconosciuta all'Ente la facoltà di rivalersi sulla cauzione. Art. 11 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA. L'aggiudicatario dichiara di essere in possesso della polizza assicurativa così	
Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. E' riconosciuta all'Ente la facoltà di rivalersi sulla cauzione. Art. 11 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA. L'aggiudicatario dichiara di essere in possesso della polizza assicurativa così come indicata all'art. 30 del capitolato speciale. Resta inteso che la validità ed	
Il pagamento della penale non esonera l'impresa dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune e/o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione mediante lettera raccomandata A.R. E' riconosciuta all'Ente la facoltà di rivalersi sulla cauzione. Art. 11 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA. L'aggiudicatario dichiara di essere in possesso della polizza assicurativa così come indicata all'art. 30 del capitolato speciale. Resta inteso che la validità ed efficacia di tale polizza è condizione essenziale per il Comune e, pertanto,	

copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto potrà risolversi con	
conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo	
l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.	
Art. 12 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
E' fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a	
pena di nullità delle cessioni stesse; è fatto assoluto divieto all'aggiudicatario	
di cedere a terzi i crediti derivanti dall'espletamento del servizio senza	
specifica autorizzazione scritta da parte del Comune; è fatto altresì divieto di	
sub-concedere il contratto;	
ART. 13 TRATTAMENTO DEI DATI	
Ai sensi del regolamento UE 679 del 2016 relativo al trattamento dei dati	
personali la stazione appaltante informa che i dati personali forniti	
dall'operatore economico saranno raccolti e conservati presso il Comune di	
Osini Ufficio dei Servizi Sociali.	
Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione,	
conservazione), sarà svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a	
garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per	
finalità correlate all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità	
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.	
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata	
nei soli casi e con le modalità di cui regolamento UE 679 del 2016.	
Il concessionario in uno con il presente contratto si fa carico di tutti gli	
obblighi in materia di trattamento meglio descritti nella allegata lettera di	
incarico.	
ART. 14 RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME	
(

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto,	
l'esecuzione del servizio è subordinata all'osservanza di tutti i patti, oneri e	
condizioni stabiliti nel capitolato, nel Codice Civile ed nelle disposizioni	
legislative vigenti in materia.	
ART.15 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA	
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	
Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3	
della legge n. 136/ 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti	
finanziari relativi all'appalto.	
ART. 16 CONTROVERSIE	
Per le controversie che potessero insorgere in conseguenza del presente	
capitolato, non definibili in via breve tra le parti contraenti, sarà competente il	
Tar della Sardegna, ovvero il Tribunale di Lanusei tenuto conto del bene della	
vita che le parti considerano violate.	
ART. 17 DISPOSIZIONI SULLE SPESE DELL'ATTO	
Le parti danno atto che tutte le spese relative al presente contratto, tasse,	
imposte, ed altre previste per legge sono a carico dell'operatore economico	
senza diritto di rivalsa. Le parti ai fini fiscali dichiarano altresì che il servizio	
oggetto del presente appalto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, e	
pertanto le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'art.40 del	
DPR 131/1986 e tutte le altre agevolazioni di legge;	
ART. 18 DISPOSIZIONI GENERALI DI REGOLAZIONE DEL	
CONTRATTO	
Le parti per quanto non espressamente disciplinato dal presente atto e dal	
capitolato speciale di appalto, rinviano alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.	
(contratti 2020) - 9 -	

50/2016 ed ai principi del codice civile in tema di contratti ed obbligazioni.	
Le parti danno atto altresì che, in virtù dei principi di correttezza e buona	
fede, nel dare esecuzione al presente contratto, terranno conto non solo di	
-	
quanto pattuito formalmente ed espressamente in esso, ma altresì le stesse	
dichiarano di porsi quali parti diligenti nel salvaguardare per quanto possibile	
gli interessi della controparte nei limiti di un non apprezzabile sacrificio, in	
modo tale da garantire una piena e soddisfacente realizzazione di quanto	
giuridicamente pattuito.	
Le parti concordano infine che, laddove vi fosse una controversia avente ad	
oggetto l'interpretazione del presente contratto, si debba privilegiare	
l'interpretazione più favorevole all'interesse pubblico quale finalità principale	
per la quale lo stesso è stato stipulato e di cui l'amministrazione è tutrice.	
Ad ogni effetto di legge il direttore dell'esecuzione del presente contratto è la	
dr.ssa Alessia Mereu. I recapiti del direttore dell'esecuzione sono i seguenti:	
Tel. 078279031; email servsociali@comune.osini.nu.it;	
PEC protocollo@pec.comune.osini.nu.it	
Le parti dichiarano infine che costituiscono allegati del presente contratto i	
seguenti documenti:	
- Capitolato Speciale di appalto	
- L'offerta tecnica ed economica presentata dall'appaltatore in sede di	
gara;	
- Il Regolamento Comunale sulla gestione della Comunità Alloggio;	
Richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto, redatto e stipulato in	
modalità elettronica, mediante l'utilizzo e il controllo personale degli	
strumenti informatici su 11 (undici) pagine a video, dandone lettura alle parti,	
(contratti 2020) - 10 -	

le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alla loro volontà, per cui a	
conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art.	
52 bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89, di seguito verificata a mia cura ai	
sensi dell'articolo del D.P.C.M. 30 Marzo 2009, a tale scopo attesto altresì la	
validità dei certificati di firma utilizzati dalle part, e attesto, pertanto che le	
parti hanno apposto in mia presenza la propria firma digitale ed elettronica su	
ciascun file componente il documento informatico, che non è in contrasto con	
l'ordinamento giuridico.	
II CONCESSIONARIO	
IL COMUNE	
L'UFFICIALE ROGANTE	
(contratti 2020) - 11 -	